



LUSPIO
LIBERA UNIVERSITÀ

Il Rettore

Decreto n. 767

Il Rettore

VISTA la legge 30 dicembre 2010, 240;

VISTO il vigente Statuto di autonomia della Libera Università degli Studi LUSPIO, pubblicato sulla G.U. n. 255 del 02/11/2011;

VISTO il regolamento generale di Ateneo della Libera Università degli Studi LUSPIO;

RAVVISATA la necessità di disciplinare, ai sensi delle nuove disposizioni statutarie, mediante la predisposizione di un apposito Regolamento, le modalità di svolgimento delle votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo;

PRESO ATTO della delibera del Senato Accademico del giorno 23 ottobre 2012;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 25 ottobre 2012;

EMANA

il seguente regolamento:

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE
NEGLI ORGANI DI ATENEO**

Art. 1 (Indizione delle elezioni)

Le elezioni del rappresentante degli studenti, di cui all'art. 5, comma 1. lettera e dello Statuto, nonché dei rappresentanti nei Consigli di Facoltà, sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e sono disciplinate dal presente regolamento.

Il Presidente indice le elezioni con decreto affisso all'Albo Ufficiale dell'Università almeno 30 giorni prima della data stabilita per le votazioni.

Il Decreto indica la data e le modalità delle elezioni.



Art. 2 (Elettorato attivo)

Sono elettori gli studenti regolarmente iscritti alle Facoltà dell'Università.

L'elenco degli studenti che hanno diritto al voto è depositato in duplice copia presso le Segreterie Studenti dell'Università entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data di affissione del decreto di cui al precedente art. 1.

Ogni studente può ricorrere con istanza da presentare alla Commissione Elettorale che decide insindacabilmente non oltre il quinto giorno prima della data delle fissata per le elezioni.

Il libretto universitario in possesso dello studente vale da certificato elettorale ai fini dell'esercizio del voto e da documento di identificazione.

Con manifesto affisso all'Albo dell'Università è portato a conoscenza degli studenti, almeno quindici giorni prima della data delle votazioni, il seggio elettorale al quale ciascuno di essi è iscritto come elettore.

Agli studenti che risultano dipendenti dell'Università è riconosciuto solo l'elettorato attivo.

Art. 3 (Elettorato passivo)

Sono eleggibili tutti gli studenti iscritti nelle liste elettorali che siano in corso o fuori corso ai corsi di laurea dell'Ateneo. Gli studenti eletti durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.

La perdita per qualsiasi motivo, della qualità di studente comporta la decadenza della carica

Art. 4 (Presentazione delle candidature)

Gli studenti che intendono candidarsi a rappresentante devono presentare la loro domanda entro le ore 12.00 dalla data indicata nel Decreto che indice le elezioni. Tale data deve essere fissata non meno di 15 giorni successiva alla pubblicazione del Decreto.

Ciascuno studente può candidarsi sia al Consiglio di Amministrazione che al Consiglio di Facoltà. Nel caso venga eletto in entrambi gli organi è tenuto ad optare entro 3 giorni dalla pubblicazione dei risultati. Al rinunciante subentra il successivo in ordine di graduatoria.

Art. 5 (Commissione Elettorale)

La Commissione Elettorale per le elezioni è nominata con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è costituita da un Professore universitario o da un ricercatore che la presiede e da altri membri scelti tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università o di altre pubbliche Amministrazioni.



Art. 6 (Seggio Elettorale)

Per le elezioni, è costituito con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione un seggio elettorale composto da un Presidente e da tre componenti tra i quali il Presidente del seggio nomina il segretario.

Le funzioni di Vice Presidente sono esercitate dallo scrutatore più anziano di età. Il Presidente e gli scrutatori sono scelti tra il personale in servizio presso l'Ateneo, ovvero presso pubbliche Amministrazioni.

Art. 7 (Libertà e segretezza del voto)

La regolarità e la libertà delle operazioni elettorali sono assicurate dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Seggio elettorale.

Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto.

Art. 8 (Operazione Elettorale)

L'inizio e la durata delle operazioni sono fissate nel Decreto che indice le elezioni. All'ora e nel giorno fissato per le elezioni il Presidente del seggio dichiara aperta la votazione.

Gli elettori sono identificati mediante presentazione del libretto universitario o di altro documento di riconoscimento.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente si assicura che il nome sia iscritto nell'elenco dei votanti e fa apporre all'elettore la firma accanto al proprio nome nell'apposito spazio della lista dei votanti e gli consegna la scheda elettorale, previo ritiro del documento di riconoscimento che sarà restituito dopo la votazione.

Nel caso in cui la durata delle operazioni di voto sia prevista per più di un giorno, all'ora fissata dal decreto per la chiusura del seggio, il Presidente dichiara ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nella sala del seggio, quindi:

- a) procede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate mediante apposizione di suggello e di firma sulla carta che chiude l'urna medesima;
- b) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo, se, previsto dal decreto che ha indetto le elezioni, provvedendo a suggellarlo ed a opporre la propria firma;
- c) cura che all'urna ed al plico vengano apposte, la propria firma e quella di almeno due scrutatori;
- d) rinvia la votazione al mattino successivo all'ora fissata dal decreto di indizione e si assicura della chiusura della sala in maniera che nessuno possa entrarvi.

La mancanza di suggellazione dell'urna o della firma del Presidente sulla carta che chiude l'urna stessa o la mancata formazione del plico di cui alla lettera b) del precedente comma nei modi indicati, comportano la nullità delle operazioni elettorali.

All'ora stabilita, il Presidente dichiara chiusa la votazione dopo che sono stati ammessi a votare gli elettori che si trovano ancora nella sala delle votazioni.



Il voto può essere espresso anche in forma elettronica, secondo modalità che assicurino la segretezza del voto.

Art. 9 (Esercizio del voto)

Ciascun elettore ha diritto a votare per un solo candidato per ciascun organo.

Art. 10 (Scrutinio)

Subito dopo la chiusura della votazione, il Presidente del seggio procede senza interruzioni allo spoglio dei voti, annunciando ad alta voce la lista votata ed il nome ed il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza, assicurandosi che due scrutatori prendano nota contemporaneamente su appositi registri riportati da ciascuna lista e da ciascun candidato.

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide in via provvisoria sull'assegnazione dei voti contestati per qualsiasi ragione e dichiara quindi il risultato dello scrutinio dando atto dei voti riportati da ciascuna lista e da ciascun candidato.

I lavori di scrutinio sono pubblici.

Qualora la valutazione sia stata organizzata in forma elettronica il Presidente verifica con l'Ufficio Informatico di Ateneo la regolarità della procedura.

Art. 11 (Adempimenti della Commissione Elettorale e proclamazione dei risultati)

Entro 24 ore dal ricevimento degli atti elettorali, la Commissione Elettorale computa il numero delle schede depositate nell'urna del seggio.

La Commissione Elettorale inoltre:

- procede al riesame delle schede contenenti i voti eventualmente contestati e decide in via definitiva sull'assegnazione degli stessi;
- determina il numero degli elettori votanti per ogni candidato;
- determina la graduatoria dei candidati secondo il numero di voti ricevuti. Nel caso di parità di voti prevale lo studente iscritto all'anno di corso più avanzato. In caso di parità di anno di corso prevale lo studente con la media più alta.

Art. 12 (Nomina del rappresentante degli studenti)

Il rappresentante degli Studenti nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Facoltà è proclamato con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.



Art. 13 (Decadenza della carica)

Alla naturale scadenza del mandato l'eletto decade dalla carica. Con la decadenza della carica vengono indette nuove elezioni. L'eletto rimane in carica sino al completamento della procedura ed alla proclamazione del nuovo rappresentante.

Art. 14 (Sostituzione del rappresentante degli studenti)

Cessano dalla carica di rappresentante gli studenti nel Consiglio di Amministrazione:

- a) coloro che perdono lo status di studente;
- b) che ottengono il trasferimento ad altro Ateneo;
- c) per dimissioni, rinuncia o altra causa.

In tali casi, il rappresentante degli studenti è sostituito dal primo dei non eletti, il quale resta in carica per il restante periodo del mandato dello studente dimissionario o cessato dalla carica per altre cause.

Art. 15 (Norma transitoria)

In via di prima attuazione, per i Consigli di Facoltà si provvede alla nomina di un rappresentante per i Corsi di laurea triennale e di un rappresentante per i Corsi di laurea magistrali afferenti alla specifica Facoltà.

Gli studenti iscritti ad un Corso di laurea triennale possono votare solo i candidati per i Corsi triennali; gli studenti iscritti ad un Corso di laurea magistrale possono votare solo i candidati per i Corsi magistrali.

Art. 16 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Roma, 7 novembre 2012


Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich